

## INTRODUZIONE

Negli ultimi decenni, l'avvento delle tecnologie digitali e l'utilizzo sempre più pervasivo di Internet hanno profondamente modificato le modalità attraverso cui gli individui comunicano, instaurano relazioni e condividono aspetti della propria vita privata. Se da un lato tale evoluzione ha rappresentato un fattore di innegabile progresso, ampliando le possibilità di espressione, favorendo la circolazione delle informazioni e abbattendo barriere geografiche e sociali, dall'altro ha favorito l'emergere di nuove forme di aggressione capaci di incidere in modo significativo sui diritti fondamentali della persona.

Tra i fenomeni che maggiormente hanno attirato l'attenzione della dottrina, della giurisprudenza e del legislatore vi è la pornografia non consensuale, espressione utilizzata per indicare la diffusione di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito senza il consenso della persona ritratta.

Si tratta di una pratica plurioffensiva, che sfrutta le peculiarità della rete amplificando in modo considerevole il danno subito dalle vittime.

L'interesse per tale fenomeno nasce dalla consapevolezza che le condotte realizzate online non possano essere considerate meno gravi rispetto a quelle commesse nel mondo fisico. Al contrario, l'ambiente digitale costituisce oggi uno spazio sociale a tutti gli effetti, all'interno del quale si riproducono dinamiche di potere, discriminazione e violenza già presenti nella realtà offline. In questa prospettiva, la pornografia non consensuale rappresenta una delle manifestazioni più insidiose della violenza di genere contemporanea, poiché colpisce prevalentemente le donne e si inserisce in un contesto culturale caratterizzato dalla persistenza di stereotipi sessisti, processi di oggettivazione del corpo femminile e forme di colpevolizzazione della vittima.

Muovendo da tali premesse, il presente lavoro si propone di analizzare il fenomeno della pornografia non consensuale sotto il profilo giuridico, con l'obiettivo di verificare se gli strumenti normativi attualmente previsti dall'ordinamento italiano risultino adeguati a garantire una tutela effettiva delle vittime e a contrastare efficacemente le condotte lesive della riservatezza sessuale che si realizzano nell'ambiente digitale.

La ricerca si sviluppa in quattro capitoli. Nel primo capitolo viene ricostruito il contesto culturale e criminologico nel quale si inserisce la pornografia non consensuale, con particolare riguardo alla dimensione digitale della violenza contro le donne e alle principali fonti internazionali ed europee di tutela.

Il secondo capitolo ricostruisce il contesto normativo in cui si è inserito l'art. 612-ter c.p., illustrando i limiti delle fattispecie preesistenti, l'iter legislativo che ha portato all'introduzione della norma e le questioni relative alla sua collocazione sistematica e al bene giuridico tutelato.

Il terzo capitolo esamina la disciplina vigente, soffermandosi sugli elementi costitutivi della fattispecie e sulle questioni interpretative maggiormente dibattute.

Infine, il quarto capitolo valuta criticamente l'efficacia degli strumenti di tutela attualmente esistenti, al fine di verificare se il sistema normativo vigente sia realmente in grado di rispondere alle sfide poste dall'evoluzione tecnologica e dalle nuove forme di violenza che si manifestano nello spazio digitale.

## CAPITOLO I

### Il fenomeno della pornografia non consensuale

**Sommario:** **1.** La pornografia non consensuale: concetto, caratteristiche e tipologie di condotte. **1.1.** La diffusione del fenomeno alla luce delle indagini empiriche. **1.2.** L'inadeguatezza dell'espressione "revenge porn". **2.** I fattori tecnologici e sociali alla base del fenomeno: la sessualità nell'era digitale, le dinamiche relazionali e i rischi della rete. **2.1** Il sexting come fenomeno socioculturale. **3.** La dimensione di genere del fenomeno e le fonti internazionali di riferimento. **3.1.** La pornografia non consensuale come nuova forma di violenza contro le donne. **3.2.** Il silenzio apparente della Convenzione di Istanbul. **3.3.** Il contributo della CEDAW nella definizione della violenza di genere contro le donne: la Raccomandazione generale n. 35/2017. **3.4.** Il quadro europeo: la Direttiva 2024/1385 e la violenza digitale di genere.

#### 1. La pornografia non consensuale: concetto, caratteristiche e tipologie di condotte

La pornografia non consensuale è una forma di violenza mediata dalle tecnologie digitali, che consiste nella diffusione di immagini o video sessualmente espliciti, senza il consenso della persona raffigurata.<sup>1</sup>

Si tratta di una condotta che incide su beni giuridici fondamentali, quali la riservatezza, l'identità personale e l'autodeterminazione sessuale della vittima.

Il tratto distintivo del fenomeno è rappresentato dal mancato consenso alla divulgazione del materiale intimo, indipendentemente dalle modalità con cui esso sia stato originariamente realizzato.

---

<sup>1</sup> Perrone G., *Criminogenesi della pornografia non consensuale. Un'interpretazione teorica*, Rassegna italiana di criminologia, n.2, 2024, p.109.

In altri termini, il disvalore della condotta risiede nella diffusione non autorizzata dei contenuti, non rilevando invece l'eventuale assenso prestato dalla persona ritratta al momento della loro creazione.

Le conseguenze lesive della pornografia non consensuale si manifestano in molteplici forme, impattando profondamente sulla dimensione psicologica, sociale e reputazionale della vittima.

Sotto il profilo psicologico, si riscontrano frequentemente gravi sofferenze emotive, tra cui ansia, stress, sentimenti di vergogna e umiliazione, accompagnati da una marcata percezione di perdita del controllo sulla propria sfera privata. Nei casi più estremi tali condizioni possono condurre ad esiti tragici, fino al suicidio della vittima.

Accanto al danno psicologico, emergono rilevanti ripercussioni di carattere sociale e professionale. La diffusione non consensuale di materiali intimi molto spesso determina un progressivo isolamento della vittima, incidendo negativamente sulle relazioni affettive, familiari e anche lavorative.

La compromissione della reputazione digitale si riflette infatti sull'immagine pubblica della persona e rende più difficile non solo l'interazione sociale ma anche l'accesso o la permanenza nel mondo del lavoro.

Inoltre, gli effetti della violazione possono intensificarsi quando, insieme ai materiali sessualmente espliciti, vengono diffuse informazioni personali della vittima, come recapiti, indirizzo di residenza o profili social, fenomeno noto come *doxxing*, che espone la persona al rischio di ulteriori molestie e comportamenti persecutori, sia online che nella vita reale.<sup>2</sup>

Infine, un ultimo elemento che contribuisce ad aggravare le conseguenze della pornografia non consensuale è rappresentato dalla tendenziale irrimediabilità del danno derivante dalla diffusione dei contenuti in rete. Una volta immessi nello spazio digitale, i materiali possono essere replicati e condivisi attraverso una molteplicità di canali

---

<sup>2</sup> Caletti G.M., *Habeas corpus digitale: Lo statuto penale dell'immagine corporea tra privacy e riservatezza*. Giappichelli, 2024, pp. 223-224.

rendendo estremamente difficile, se non impossibile, per la vittima riacquisire il controllo sulla propria immagine.<sup>3</sup>

Ne deriva una forma di danno a carattere potenzialmente permanente; in primo luogo, poiché la circolazione dei contenuti può protrarsi nel tempo in modo incontrollato, anche indipendentemente dalla volontà dell'autore originario della diffusione; in secondo luogo, poiché la consapevolezza dell'impossibilità di arrestarne definitivamente la propagazione accresce il senso di impotenza e alimenta un persistente senso di esposizione e vulnerabilità.

Sebbene forme di divulgazione non consensuale di materiali intimi esistessero già prima dell'avvento delle moderne tecnologie, è nell'era digitale che il fenomeno ha conosciuto una diffusione crescente e una maggiore capacità lesiva. Tale evoluzione è stata favorita, in particolare dagli smartphone, strumenti che hanno reso estremamente agevole e immediata sia la creazione sia la condivisione di contenuti. La connessione costante alla rete consente una circolazione rapida e potenzialmente illimitata dei materiali, favorendo la trasformazione di momenti intimi, originariamente confinati alla sfera privata, in contenuti digitali facilmente diffondibili.

Inoltre, la percezione di Internet come uno spazio caratterizzato da ampia libertà e apparente assenza di regole porta spesso a sottovalutare la gravità di comportamenti che, nella dimensione non virtuale, sarebbero immediatamente riconosciuti come illeciti.

Ne deriva un fenomeno complesso e difficilmente controllabile, la cui diffusione è strettamente connessa alle dinamiche proprie dello spazio digitale.<sup>4</sup>

Per quanto concerne le condotte riconducibili alla pornografia non consensuale, esse si distinguono in relazione alle modalità di acquisizione e di diffusione del materiale.

In alcuni casi, le immagini o i video sono realizzati consensualmente nell'ambito di relazioni intime, ma vengono successivamente diffusi senza autorizzazione. In altri, il dissenso è presente già nella fase dell'acquisizione, in quanto il materiale è ottenuto all'insaputa della vittima, ad esempio tramite riprese effettuate con telecamere nascoste

---

<sup>3</sup> Caletti G.M., *Revenge porn e tutela penale*, Diritto penale contemporaneo, 3/2018, pp.80-81.

<sup>4</sup> Caletti G.M., *Libertà e riservatezza sessuale all'epoca di Internet. L'art. 612-ter c.p. e l'incriminazione della pornografia non consensuale*, Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, n.4, 2019, p.2049.

(c.d. spy mode) oppure mediante l'accesso abusivo a dispositivi elettronici personali, dai quali i contenuti vengono estratti e divulgati.

A tali ipotesi si aggiungono quelle in cui le immagini o i video sono inizialmente condivisi dalla stessa vittima nell'ambito di pratiche di sexting, per poi essere diffusi senza il suo consenso.

Tutte queste condotte, pur caratterizzate da modalità operative differenti, sono accomunate dalla mancanza di consenso alla divulgazione e risultano oggi riconducibili, nell'ordinamento italiano, alla fattispecie di cui all'art. 612-ter c.p., introdotta dalla legge n. 69/2019 (c.d. Codice Rosso), che disciplina il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.<sup>5</sup>

### **1.1. La diffusione del fenomeno alla luce delle indagini empiriche**

L'introduzione di una specifica disposizione normativa in materia è stata determinata, in larga misura, dalla crescente diffusione della pornografia non consensuale, che negli ultimi anni ha assunto dimensioni sempre più rilevanti e preoccupanti.

Le principali indagini empiriche evidenziano, infatti, il rischio di una vera e propria esposizione generalizzata: si tratta di un fenomeno trasversale, che può coinvolgere soggetti di ogni età e condizione sociale, dagli adolescenti fino ai rappresentanti delle istituzioni, passando per personalità pubbliche e cittadini comuni.<sup>6</sup>

In ambito statunitense, una ricerca condotta nel 2019 dall'American Psychological Association ha rilevato come circa una persona su dieci risulti coinvolta in episodi di diffusione non consensuale di materiale intimo. Percentuali ancora più elevate si registrano con riferimento ai soggetti minorenni: uno su quattro dichiara di aver

---

<sup>5</sup> Perrone G., *Criminogenesi della pornografia non consensuale. Un'interpretazione teorica*, op. cit., n.2, 2024, p. 109.

<sup>6</sup> Dichiarazioni del Presidente dell'Osservatorio Cyber Security dell'Eurispes, 18 dicembre 2019

scambiato, almeno una volta, immagini intime con un coetaneo; uno su sette afferma di aver subito la divulgazione non autorizzata di tali contenuti, mentre uno su otto riferisce di essere stato minacciato in tal senso.

La particolare esposizione dei minori appare strettamente connessa alla crescente diffusione del fenomeno del sexting. Uno studio condotto nel 2018 in seno all'American Medical Association ha evidenziato che, su oltre centodiecimila partecipanti minorenni, circa il 15% e il 28% avevano rispettivamente inviato o ricevuto messaggi a contenuto sessualmente esplicito, mentre il 12% aveva provveduto a inoltrarli senza il consenso della persona ritratta. In molti casi, inoltre, i minori dichiarano di aver subito pressioni per la produzione e la condivisione di tali contenuti, a conferma della particolare vulnerabilità di questa categoria di soggetti.<sup>7</sup>

Analoghe evidenze emergono anche con riferimento al contesto italiano. Un'indagine condotta nel 2018 da Skuola.net su un campione di oltre 6.500 adolescenti tra i tredici e i diciotto anni ha mostrato come circa il 24% degli intervistati abbia praticato almeno una volta il sexting, inviando immagini intime a un partner. Tra questi, il 15% ha dichiarato di essere stato vittima di diffusione non consensuale del materiale, mentre il 18% ha ammesso di aver inoltrato a terzi contenuti intimi senza il consenso della persona ritratta. Le motivazioni alla base della diffusione risultano eterogenee: nel 49% dei casi si tratta di uno "scherzo", nell'11% di un ricatto e solo nel 7% di un atto esplicitamente vendicativo.

Particolarmente significativi risultano anche i dati relativi alle reazioni delle vittime: una quota consistente tende a non denunciare l'accaduto, spesso per vergogna o timore di esposizione, contribuendo così a una sottostima del fenomeno.

Ulteriori conferme provengono da una ricerca realizzata nel 2022 da TF Group S.r.l. per PermessoNegato.it ASP (no-profit di promozione sociale che si occupa del supporto alle vittime di Pornografia Non-Consensuale, di violenza online e discorsi di odio), secondo cui circa il 4% degli italiani dichiara di essere stato vittima di pornografia non

---

<sup>7</sup> Lo Monte E., *L'art 612-ter c.p. Diffusione illecita di immagini o video a contenuto sessualmente espliciti. Tra buoni propositi, denegato diritto all'oblio e "morti social"*, Giappichelli Editore, Torino, 2021

consensuale, mentre il 9% afferma di conoscere almeno una persona che ne è stata coinvolta. L'età media delle vittime si attesta intorno ai 27 anni e il fenomeno colpisce prevalentemente le donne, che rappresentano circa il 70% dei casi. L'indagine evidenzia, inoltre, un dato particolarmente rilevante sul piano culturale: nonostante la diffusione del fenomeno, una parte della popolazione non è pienamente consapevole della sua rilevanza penale, con conseguenze dirette sulla propensione alla denuncia.

Sotto altro profilo, una ricerca condotta dalla Cyber Civil Rights Initiative ha messo in luce come, in circa il 70% dei casi, l'autore della diffusione sia un partner o un ex partner della vittima.<sup>8</sup>

Nonostante la maggiore incidenza dei casi che si verificano in contesti di coppia e che vedono come vittime le donne, il fenomeno però non riguarda soltanto queste ipotesi.

Uno studio del Data & Society Research Institute mostra che anche le minoranze sessuali sono vulnerabili: il 15% degli utenti internet omosessuali e bisessuali ha subito minacce di condivisione delle proprie immagini intime, mentre il 7% dichiara di esserne effettivamente vittima.

Le evidenze empiriche richiamate consentono di cogliere la reale complessità del fenomeno, che non può essere ridotto a una dimensione unitaria, potendo coinvolgere soggetti diversi e manifestarsi attraverso modalità altrettanto differenti.

Se è vero, infatti, che una quota significativa dei casi si colloca nell'ambito di relazioni affettive, nelle quali la diffusione del materiale intimo assume una funzione ritorsiva a seguito della cessazione del rapporto, è altrettanto evidente come tale finalità non esaurisca le possibili motivazioni sottese alla condotta.

I dati mostrano, al contrario, come la divulgazione non consensuale possa essere determinata anche da ragioni diverse, quali lo scherzo o il ricatto.

---

<sup>8</sup> Lo Monte E., *L'art 612-ter c.p. Diffusione illecita di immagini o video a contenuto sessualmente espliciti. Tra buoni propositi, denegato diritto all'oblio e "morti social"*, Giappichelli Editore, Torino, 2021.